



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione

Modello di organizzazione

Codice etico



Analisi dei rischi

Procedure



Modulistica



2 Finalità della parte speciale

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello 231 dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili svolte nella società, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello 231 ha lo scopo di:

- Indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'OdV ed alle altre funzioni di controlli gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai contenuti dei seguenti documenti:

- Modello 231
- Codice Etico
- Procedure e disposizioni
- Procure e deleghe
- Ordini di servizio
- Comunicazioni organizzative
- Sistemi di gestione delle problematiche di sicurezza e ambientali
- Ogni altro documenti che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

PARTE SPECIALE – Finalità della parte speciale

MOGC-SPE-02

2.1 Struttura della parte speciale

La presente Parte Speciale è composta da una parte preliminare dedicata alle regole generali cui si uniforma la condotta degli organi sociali, dei dipendenti, dei partners commerciali, dei collaboratori o consulenti e dei soggetti esterni che operano in nome e per conto dell'azienda (qui di seguito, per brevità, semplicemente "destinatari del Modello 231" ed all'individuazione delle aree di attività a rischio, nonché da singole sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto e considerate sensibili dalla società a seguito di gap-analysis.

Le sezioni della Parte Speciale sono le seguenti:

SEZIONE "A"	Reati contro la Pubblica Amministrazione
SEZIONE "B"	Reati societari
SEZIONE "C"	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
SEZIONE "D"	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
SEZIONE "E"	Reati ambientali
SEZIONE "F"	Delitti di criminalità organizzata
SEZIONE "G"	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
SEZIONE "H"	Delitti contro l'industria ed il commercio
SEZIONE "I"	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
SEZIONE "L"	Delitti contro la personalità individuale
SEZIONE "M"	Reati finanziari e abusi di mercato
SEZIONE "N"	Impiego irregolare di lavoratori stranieri
SEZIONE "O"	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita- Autoriciclaggio
SEZIONE "P"	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
SEZIONE "Q"	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
SEZIONE "R"	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
SEZIONE "S"	Reati transnazionali
SEZIONE "T"	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
SEZIONE "U"	Reati di razzismo e xenofobia
SEZIONE "V"	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
SEZIONE "Z"	Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione (Reati tributari)
SEZIONE "X"	Contrabbando
SEZIONE "Y"	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione



Modello di organizzazione

Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione – Parte speciale

3	Sezione A: Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione
3.1	Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati contro la P.A.
3.2	Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio
3.3	Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01
3.3.1	Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione (Art 289-bis c.p.p. inserito da L.3 del 9 gennaio 2019)
3.3.2	Peculato (Art.314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art.316 c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
3.3.3	Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (Art. 316 bis c.p.)
3.3.4	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-ter c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
3.3.5	Truffa (Art. 640 – Comma 2, numero 1, c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
3.3.6	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis modificato dalla L.161 del 17 ottobre 2017)
3.3.7	Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (Art. 640-ter c.p. modificato dal D.Lgs.n.36 del 10 aprile 2018 e D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021)
3.3.8	ConcuSSIONE (Art. 317 c.p. modificato da L.69 del 27 maggio 2015)
3.3.9	CORRUZIONE per un atto d'ufficio – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Circostanze aggravanti- Induzione indebita a dare o promettere utilità-Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (Artt. 318 modificato da L.3 del 9 gennaio 2019, 319, 319-bis, e 320 c.p. modificati da L.69 del 27 maggio 2015 e 319-quater c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
3.3.10	Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p. modificato da L.69 del 27 maggio 2015)
3.3.11	Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)
3.3.12	Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
3.3.13	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
3.3.14	Riparazione pecuniaria (Art. 322-quater c.p. modificato dalla L.3 del 9 gennaio 2019)
3.3.15	Abuso d'ufficio (Art.323 c.p. inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
3.3.16	Traffico di influenze illecite (Art.346-bis c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019)
3.3.17	Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.) e frode in agricoltura (Art.2 L.898/1986 e s.m.i.) inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020
3.4	Le attività sensibili relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione
3.5	Organi e funzioni aziendali coinvolte
3.6	Principi e regole di comportamento
3.7	Principi e norme generali di comportamento
3.8	Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili
3.9	I controlli dell'Organismo di Vigilanza



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione



Modello di organizzazione

Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



PARTE SPECIALE – SEZ. A – REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- CONCUSSIONE E CORRUZIONE (Artt. 24 e 25 del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-03

3.2 Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del Decreto, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose previste nel Decreto

In aggiunta sono riportate anche delle indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti

Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi

Sebbene non esista nel Codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici"

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs.n.165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative	=
Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo	Ministeri - Camera e Senato - Dipartimento Politiche Comunitarie -Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Banca d'Italia – Consob - Autorità Garante per la protezione dei dati personali - Agenzia delle Entrate – ISVAP - COVIP
Regioni	=
Province	=
Comuni	=
Comunità montane e loro consorzi ed associazioni	=
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni	=
Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali	INPS – CNR – INAIL – INPDAI – ISTAT – ENASARCO – ASL - Enti e Monopoli di Stato - RAI
Unione europea e Stati esteri	=

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose previste dal Decreto

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio.



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione



Modello di organizzazione

Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



PARTE SPECIALE – SEZ. A – REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE- CONCUSSIONE E CORRUZIONE
(Artt. 24 e 25 del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-03

3.3.6 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa

La pena prevista per il reato in oggetto è quella della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla **L.161/2017** al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011**.

Esempio

A titolo esemplificativo, si veda il caso precedente di cui all'art. 640 c.p.: la finalità deve consistere nell'ottenimento di un finanziamento o contributo pubblico.

3.3.7 Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (Art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi
Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro ovvero, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

L'articolo 640-ter è stato modificato dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 per cui la pena è applicata la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Infine, se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale, in danno di uno o più soggetti, la pena è la reclusione da due a sei anni e la multa da 600 a 3000 Euro

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Esempio

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, l'azienda violasse il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione

Modello di organizzazione

Codice etico



Analisi dei rischi

Procedure

Modulistica

3.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni nello svolgimento delle proprie attività commerciali, finanziarie, di informazione e di controllo sia in favore della società stessa sia in favore della Clientela

▪ **Servizio Acquisti e Gestione Immobili - Ufficio Acquisti**

L'attività presenta profili di rischio nella gestione degli acquisti del Gruppo e per l'approvvigionamento dei beni e servizi a favore di esso

▪ **Consiglio di Amministrazione**

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree Sensibili, nonché le attività relative alla gestione dei valori svolte sia per conto della società sia per conto della Clientela

▪ **Servizio Retail**

L'attività si presenta a rischio sotto il profilo delle attività di controllo e presidio del segmento Retail su tutto il territorio

▪ **Servizio Audit**

Considerata la funzione non operativa dell'Internal Audit, questa, tuttavia, potrebbe presentare il rischio di colpa in vigilando, consistente nel mancato o non corretto controllo delle attività svolte all'interno della società e che coinvolgano le Autorità amministrative

▪ **Servizio Amministrazione e Controllo**

L'attività di questa funzione si considera a rischio per la gestione della corretta rappresentazione dei risultati economici del Gruppo, gli adempimenti fiscali ed i rapporti con le Autorità di Vigilanza

▪ **Uffici Segreteria Generale e Comunicazione**

L'attività presenta profili di rischio nella gestione delle comunicazioni istituzionali e le relazioni con gli azionisti e con le istituzioni

▪ **Ufficio Tecnico Immobili**

Si consideri l'attività di gestione reddituale ed amministrativa del patrimonio immobiliare della società

▪ **Ufficio Enti e non profit**

L'attività di tale funzione aziendale potrebbe essere considerata a rischio in relazione ai rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione

Modello di organizzazione

Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



**PARTE SPECIALE – SEZ. A – REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE- CONCUSSIONE E CORRUZIONE
(Artt. 24 e 25 del D.Lgs.n.231/01)**

MOGC-SPE-03

3.9 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli Artt. 24 e 25 del Decreto, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui agli Artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali per prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui alla presente Parte Speciale; con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; o proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree Sensibili individuate nella presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale. Sulla base dei flussi informativi ricevuti l'Organismo di Vigilanza condurrà verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle Aree Sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente commissibili
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione



Modello di organizzazione

Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

23	Sezione Z: Reati tributari
23.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale di reati tributari</i>
23.2	<i>Criteri per la definizione di reati tributari</i>
23.3	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i>
23.3.1	<i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)</i>
23.3.2	<i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)</i>
23.3.3	<i>Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)</i>
23.3.4	<i>Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)</i>
23.3.5	<i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)</i>
23.3.6	<i>Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)</i>
23.3.7	<i>Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)</i>
23.3.8	<i>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art.11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.)</i>
23.4	<i>Le attività sensibili relative ai reati tributari</i>
23.5	<i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i>
23.6	<i>Principi e regole di comportamento</i>
23.7	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
23.8	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione



Modello di organizzazione

Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



PARTE SPECIALE – SEZ. Z – Reati tributari
(Art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-23

23.1 Introduzione e funzione della parte speciale di reati tributari

La presente parte speciale si riferisce ai reati tributari di cui all'Art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

23.2 Criteri per la definizione di reati tributari

La fattispecie del reato è posta in relazione alla **commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** previsto dall'Art. 2 del Decreto Legislativo del 10 marzo 2000, n.74 e modificato dall'Art. 39 Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019.

Le fasi di preparazione del reato sono:

- L'approntamento della falsa documentazione con la registrazione delle spese nelle scritture contabili e l'utilizzo di esse per giungere al calcolo dell'imponibile per imposte
- La indicazione in una delle dichiarazioni previste dalla legge degli elementi riportati nella documentazione fittizia, mentre la fase di commissione si realizza nel momento in cui viene presentata la dichiarazione compilata utilizzando la falsa documentazione consistente in fatture o altri documenti come scontrini, ricevute fiscali, etc. riguardanti operazioni inesistenti.

Il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 **“Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”** ha inserito **nell'Art.25-quinquiesdecies** il comma 1-bis ” In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74, se commessi nell'ambito di **sistemi fraudolenti transfrontalieri** e al fine di **evadere l'imposta sul valore aggiunto** per un importo complessivo non inferiore a **dieci milioni di euro”**.

L'applicazione del comma 1-bis sembra interessare solo enti di grandi dimensioni e forza economica e solo condotte fraudolente su scala internazionale.



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione



Modello di organizzazione

Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



PARTE SPECIALE – SEZ. Z – Reati tributari
(Art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-23

23.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione del delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**.

Altrettanto dicasi per i delitti di **sistemi fraudolenti transfrontalieri** al fine di **evadere l'imposta sul valore aggiunto**

I reati inseriti nell'Art.25-quinquiesdecies in una prima fase dall'Art. 39 Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 sono stati:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Art. 2 D.Lgs.n.74**
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Art. 3 D.Lgs.n.74**
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Art. 8 D.Lgs.n.74**
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili - Art. 10 D.Lgs.n.74**
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte -Art.11 D.Lgs.n.74**

mentre quelli inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 sono:

- **Dichiarazione infedele -Art.4 D.Lgs.n.74/2000**
- **Omessa dichiarazione -Art.5 D.Lgs.n.74/2000**
- **Indebita compensazione - Art.10-quater D.Lgs.n.74/2000**

L'azienda è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali

A tal fine, ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, in considerazione dei reati previsti dall' Art. 25-quinquiesdecies del Decreto Legislativo 231/01, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto

In considerazione delle caratteristiche societarie ed organizzative, la presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall' Art.25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01 unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti ai quali il Modello ex D.Lgs.n.231/01 è destinato

Nota. L'Art.2 del D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 ha aggiunto all'Art. 6 del D.Lgs.n.74/2000 il comma 1-bis:

«Art. 6 (Tentativo).

- 1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.
- 1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'Art. 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli Artt. 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione

Modello di organizzazione

Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



PARTE SPECIALE – SEZ. X – Contrabbando (diritti di confine)
(Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-24

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

24	Sezione X: Contrabbando (diritti di confine)
24.1	Introduzione e funzione della parte speciale del reato di contrabbando
24.2	Criteri per la definizione del reato di contrabbando
24.3	Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001
24.4	Testo unico della legge doganale-TULD e depenalizzazione (D.Lgs.n.15 gennaio 2016, n. 8)
24.4.1	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art.282)
24.4.2	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art 283)
24.4.3	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284)
24.4.4	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285)
24.4.5	Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art.286)
24.4.6	Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art.287)
24.4.7	Contrabbando nei depositi doganali (Art.288)
24.4.8	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art.289)
24.4.9	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art.290)
24.4.10	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art.291)
24.4.11	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis)
24.4.12	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter)
24.4.13	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater)
24.4.14	Altri casi di contrabbando (Art. 292)
24.4.15	Circostanze aggravanti (Art.295)
24.5	Le attività sensibili relative al reato di contrabbando
24.6	Organi e funzioni aziendali coinvolte
24.7	Principi e regole di comportamento
24.8	Principi e norme generali di comportamento
24.9	I controlli dell'Organismo di Vigilanza



24.2 Criteri per la definizione di reato di contrabbando (Art.34 del Testo unico doganale- Diritti di confine)

La fattispecie del reato è posta in relazione alla commissione del **delitto di contrabbando**, aggiunto con l'Art.25-sexiesdecies nel corpus del Decreto Legislativo 231/01 dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 specificatamente ai **diritti di confine**

Il reato di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

La rubrica dell'articolo **Art.34" Diritti doganali e diritti di confine** del "**Testo unico doganale**" Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/1973 n. 43 recita:

Si considerano diritti doganali tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Tra i diritti doganali costituiscono diritti di confine:

- I dazi di importazione e quelli di esportazione
- I prelievi e altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione
- Le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

In merito poi alle merci soggette ai diritti di confine si riporta l'**Art. 36 "Presupposto dell'obbligazione doganale"** del Decreto presidenziale 23 gennaio 1973:

"Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso".



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione

Modello di organizzazione

Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



24.4 Testo unico della legge doganale-TULD e depenalizzazione D. Lgs.15 gennaio 2016, n. 8

IL TESTO UNICO DELLE LEGGE DOGANALE **TULD** con gli articoli sottoesposti vuole colpire il reato di contrabbando nelle svariate forme e ipotesi in cui può realizzarsi.

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art.282)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art.283)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art.284)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art.285)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art.286)
- Contrabbando per indebitato uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art.287)
- Contrabbando nei depositi doganali (Art.288)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art.289)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art.290)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art.291)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art.291-bis)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater)
- Altri casi di contrabbando (Art. 292)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (Art.295)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs.n.8 del gennaio 2016 non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

Le disposizioni contenute in tale decreto hanno determinato la depenalizzazione, incidendo in numerose leggi speciali tra cui il D.P.R. 43/1973 (T.U.L.D.) e s.m.i. che contempla le diverse ipotesi di contrabbando.

Per effetto della depenalizzazione operata le ipotesi di contrabbando di cui agli Artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, costituiscono ormai in toto illecito amministrativo con applicazione di una sanzione pecuniaria che non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad € 50.000,00 (Art. 1, comma 6, D.Lgs.n.8/2016).



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione

Modello di organizzazione

Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



PARTE SPECIALE – SEZ. Y – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

(Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-25

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

25	Sezione Y: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
25.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>
25.2	<i>Criteri per la definizione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>
25.3	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i>
25.3.1	<i>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930 modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)</i>
25.3.2	<i>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-quater inserito da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)</i>
25.3.3	<i>Frode informatica (Articolo 640-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)</i>
25.4	<i>Le attività sensibili relative ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>
25.5	<i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i>
25.6	<i>Principi e regole di comportamento</i>
25.7	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
25.8	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione

Modello di organizzazione

Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica

PARTE SPECIALE – SEZ. Y – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
(Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-25

25.1 Introduzione e funzione della parte speciale di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La presente parte speciale si riferisce ai **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** di cui all'**Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/2001** e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

25.2 Criteri per la definizione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La fattispecie del reato è posta in relazione alla **commissione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** previsto dal Decreto Legislativo n.184 dell'8 novembre 2021.

Il D.Lgs. n. 184 "**Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti**" ha **modificato la rubrica** e i **commi dell'Art. 493-ter** del regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930, ha **inserito** nel codice penale l'**Art. 493-quater** (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'**inserimento**, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo **Art. 25-octies.1** (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Incorre nei reati contemplati dall'Art.25-octies.1, per la tutela del patrimonio oltre che per la corretta circolazione del credito:

- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare avendola sottratta
- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare anche avendola solo trovata
- Chi falsifica carte di credito
- Chi cede carte di credito falsificate
- Chi mette in circolazione carte di credito falsificate
- Chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto alterando il funzionamento di un sistema informatico

Il reato si consuma al momento dell'utilizzo delle carte o di programmi informatici indipendentemente se c'è stato o meno il conseguimento di un profitto.



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione



Modello di organizzazione

Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica

PARTE SPECIALE – SEZ. Y – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

(Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-25

25.3.2 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-quater inserito da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)

L'Art.493-quater punisce chi al fine di realizzare o far realizzare il reato previsto dall'Art. 493-ter, utilizza o fa utilizzare ad altri, tramite vendita, cessione od altro, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti per commettere tale reato

Si riporta il testo dell'Art. 494-ter inserito dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.